

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

24 maggio 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: SOCIETÀ AIR LIQUIDE. ACCORDO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI INFRASTRUTTURE SITE NELLA CITTÀ DI TORINO. ESENZIONE, AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1, LETT.A), DAL PAGAMENTO DEL CANONE COSAP. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lubatti
di concerto con l'Assessora Curti.

La Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. attiva nel campo delle tecnologie, prodotti e servizi nel settore dei gas industriali e medicinali, a seguito della dismissione del proprio impianto di via Olivetti, in Torino, ha presentato al comune di Torino la richiesta di annullamento delle concessioni precarie di occupazione del suolo pubblico relative a due tubazioni metalliche di diametro pari a 10 cm e 20 cm, che collegavano il sito di produzione all'ex area industriale di via Nole, passando per via Reiss Romoli, via Lulli, corso Grosseto e corso Potenza.

Tale istanza, prot. ed. n. 2005-19-10190, è stata oggetto di diverse integrazioni e approfondimenti in quanto l'eventuale rimozione delle tubature avrebbe comportato un impatto significativo sulla viabilità cittadina. È stato altresì necessario verificare l'effettiva assenza di nocività di tali tubazioni, nonché l'effettivo smantellamento di quelle attrezzature accessorie la cui rimozione non avrebbe comportato impatto cantieristico significativo.

In ultimo con lettera dell'8 luglio 2014 è stato ribadito dalla Società che il mantenimento della tubazione nel sottosuolo non rappresenta un pericolo per l'ambiente, né per la stabilità del manto stradale e richiede la revoca delle concessioni precarie, senza l'asportazione dei manufatti, attività che comporterebbe significative interferenze cantieristiche con il traffico urbano e l'elevato rischio di danneggiare sottoservizi realizzati successivamente alla posa della tubazione stessa.

Verificato in termini positivi da parte degli uffici della Città il possibile riutilizzo futuro di tali tubazioni quale condotti per sottoservizi di ingombro ridotto, l'inesistenza di condizioni che ne rendano necessaria od opportuna la rimozione, l'effettiva ridotta incidenza sugli eventuali oneri di scavo laddove tale tubazione venisse intercettata, si ritiene sussistano le condizioni per acquisire tali infrastrutture nel patrimonio della città di Torino in quanto evidenti le ricadute positive per la Città, nel poter disporre di strutture che all'occorrenza evitino e/o riducano ulteriori scavi ed evitino impegnativi cantieri su una viabilità ad alto scorrimento.

Altresì gli uffici hanno concordato con la Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. un importo forfettario di Euro 10.000,00 che la Società verserà al Comune a ristoro degli eventuali maggiori oneri di escavazione futuri, dando nel contempo alla Città preventivo assenso di poter disporre di tali tubazioni, nelle condizioni e nella collocazione in cui si trovano.

Per quanto sopra si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell'art.14, comma1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l'esenzione dal pagamento del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico a decorrere dall'anno di acquisizione da parte della Città (2016) delle suddette tubazioni. Resta invece dovuto il canone per occupazione del suolo pubblico per gli anni dal 2012 al 2015.

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di

C.O.S.A.P. in applicazione dell'esenzione concessa con il presente provvedimento il cui ammontare non è puntualmente quantificabile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa lo Schema d'accordo per la cessione a titolo gratuito di infrastrutture, di proprietà della società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. ubicate in via Reiss Romoli Guglielmo, corso Novara, corso Grosseto, a favore della città di Torino (**all. 1**);
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, l'applicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l'esenzione dal pagamento del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico per il periodo presumibilmente necessario per la conclusione delle procedure tese all'acquisizione delle suindicate infrastrutture da parte della Città intercorrente dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 e relativo alle concessioni precarie:
42 V Prot. 96/01/860;
71 V Prot. 96/01/861;
52 V Prot. 96/01/859;
49 V Prot. 96/01/864.
intestate ad Air Liquide Italia Produzione S.r.l. e corrispondenti a condutture nel sottosuolo ubicate in via Reiss Romoli Guglielmo, Corso Grosseto, oltre a un armadio ubicato in via Grosseto - già precedentemente rimosso, senza procedere alla rimozione delle tubazioni posate, che resteranno nello stato in cui si trovano;
- 3) di dare atto che devono essere corrisposti i canoni per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni dal 2012 al 2015;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva

valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 18.656,95 in applicazione dell'esenzione di cui al precedente punto 2);

- 5) di dare atto che la Società Air Liquide Italia Produzione Srl si è impegnata con atto unilaterale a versare Euro 10.000,00 al Comune di Torino, a ristoro degli eventuali maggiori oneri di escavazione futuri, dando nel contempo alla Città preventivo assenso di poter disporre di tali tubazioni come meglio ritenuto;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alla Viabilità e
Mobilità
Claudio Lubatti

L'Assessora al Suolo Pubblico
Arredo Urbano
Ilda Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Roberto Bertasio

Il Dirigente
Servizio Pubblicità e
Occupazione Suolo Pubblico
Daniela Maria Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 26 firmato in originale:

LA VICESINDACO
Elide Tisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 maggio 2016 al 13 giugno 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 giugno 2016.